

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
27 agosto 2008 — Melli Bank/Consiglio

(Causa T-246/08 R)

«*Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza — Assenza di un danno grave e irreparabile*»

(2008/C 260/23)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Richiedente:* Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Gordon, QC, J. Stratford, M. Hoskins, barristers, R. Gwynne e T. Din, solicitors)

*Resistente:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti).

*Intervenienti a sostegno del resistente:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, assistito da S. Lee, barrister) e Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e L. Butel, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione del punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29), in quanto la Melli Bank plc viene iscritta nell'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Impugnazione proposta l'8 luglio 2008 da Stanislava Boudova e altri avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 21 aprile 2008, causa F-78/07, Boudova e a./Commissione

(Causa T-271/08 P)

(2008/C 260/24)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrenti:* Stanislava Boudova (Howald, Lussemburgo), Adovica (Lussemburgo, Lussemburgo), Kuba (Konz, Germania), Puciriuss (Lussemburgo, Lussemburgo), Strzelecka (Arlon, Belgio), Szyprowska (Berbourg, Lussemburgo), Tibai (Lussemburgo, Lussemburgo), Vaituleviciene (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. Marc-Albert Lucas)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni dei ricorrenti**

- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 21 aprile 2008, causa F-78/07;
- riconoscere ai ricorrenti il beneficio delle conclusioni che hanno presentato in prima istanza;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

Con la presente impugnazione i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 21 aprile 2008, causa F-78/07, Boudova e a./Commissione, con cui il TFP ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso con cui i ricorrenti avevano chiesto l'annullamento della decisione di rigetto della loro domanda di revisione del loro inquadramento in grado decretato con le decisioni di assunzione.

A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti affermano, in primo luogo, che, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, il TFP ha violato l'obbligo di motivazione, in quanto essi erano stati assunti per occupare provvisoriamente posti permanenti previsti nella tabella dell'organico e non per sostituire funzionari o agenti temporanei momentaneamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, così che, in realtà, i detti ricorrenti erano stati — o avrebbero dovuto essere — assunti in qualità di agenti temporanei — o, almeno, si trovavano in una situazione analoga a quella di agenti temporanei.

In secondo luogo, i ricorrenti affermano, in merito ai punti 39-41 dell'ordinanza impugnata, che il TFP ha violato la giurisprudenza citata al punto 37 della propria pronuncia, non avendo escluso che l'impegno assunto dal Parlamento europeo, contenuto in una decisione del 13 febbraio 2006, di reinquadrare i propri dipendenti — assunti in qualità di agenti temporanei prima del 1° maggio 2004 dopo avere partecipato con esito positivo ad un concorso interno o generale, pubblicato prima del 1° maggio 2004, e in seguito nominati funzionari nella stessa categoria, ma in un grado inferiore a quello cui sarebbero stati nominati prima del 1° maggio 2004 — risultasse da un obbligo statutario.

Inoltre, i ricorrenti asseriscono che l'esistenza o meno di un obbligo risultante dallo Statuto non è una questione di fatto, la cui prova sarebbe stata a loro carico, ma una questione di diritto su cui il TFP avrebbe dovuto pronunciarsi, e che la differenza di inquadramento di funzionari, le cui situazioni di fatto e di diritto sono identiche o simili, dovuta alla presa di posizione successiva di un'istituzione diversa da quella cui appartengono i ricorrenti, rappresenta un fatto nuovo e rilevante che giustifica il riesame dell'inquadramento in grado di questi ultimi.

In terzo luogo, i ricorrenti affermano che il TFP ha violato la nozione di errore scusabile, dato che la nota alle *Informations administratives* n. 59-2005, pubblicata dalla Commissione il 20 luglio 2005, sarebbe tale da indurre i ricorrenti in errore in merito all'opportunità di avanzare un reclamo contro la decisione di inquadramento entro il termine stabilito dallo Statuto.

Infine, i ricorrenti sostengono che l'argomentazione del TFP contrasta con le disposizioni del regolamento di procedura relative all'irricevibilità del ricorso.

\_\_\_\_\_

#### **Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Perry/Commissione**

**(Causa T-280/08)**

(2008/C 260/25)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Perry (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J. Culioli)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### **Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che la Commissione ha commesso illeciti;
- dichiarare che tali illeciti comportano la responsabilità extracontrattuale della Comunità;
- dichiarare che sussiste un nesso causale tra il danno subito dalla ricorrente e tali illeciti;

- dichiarare che la Comunità è obbligata a risarcire tale danno;
- dare atto al sig. Perry che egli valuta tale danno nella somma di EUR 1 000 000;
- condannare la Comunità a risarcire al sig. Perry la somma di EUR 1 000 000;
- condannare la Comunità a tutte le spese processuali;
- porre in via equitativa a carico della Comunità le competenze e gli onorari della difesa, pari a EUR 10 000.

#### **Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno che ritiene di avere subito in seguito alle accuse di uso improprio di sovvenzioni comunitarie durante l'esecuzione di alcuni contratti stipulati tra società di cui egli è titolare e la Commissione nel quadro degli aiuti umanitari dell'Unione europea destinati alla Bosnia e alla regione dei Grandi Laghi in Africa.

I motivi e principali argomenti dedotti dal ricorrente coincidono con quelli già utilizzati nell'ambito della causa T-132/98, *Groupe Perry e Isibiris/Commissione* <sup>(1)</sup>.

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> GU 1998 C 312, pag. 20.

\_\_\_\_\_

#### **Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)**

**(Causa T-303/08)**

(2008/C 260/26)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Regno Unito)

#### **Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008, nel procedimento R 889/2007-1;
- condannare l'UAMI alle spese.